

BOZZA DECRETO

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture centrali e periferiche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con i Ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e per la Funzione Pubblica

- *Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*
- *Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*
- *Visto l'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1984 n. 210 recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*
- *Visto l'art. 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, comma 1 lettera d) concernente lo svolgimento di attività nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'Interno"*
- *Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".*
- *Visto l'art. 16 della Legge 8 dicembre 1970, n. 996 recante "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità"*
- *Visto il decreto del Ministro dell'Interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 30 dicembre 2008 recante "Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*
- *Visto l'art. 1 punto 22 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".*
- *Considerato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 c.1 lett. a) della Legge 225/92 è la componente fondamentale del sistema nazionale di protezione civile;*
- *Considerato che le attività del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono contraddistinte, relativamente al soccorso, dall'immediatezza e dall'urgenza della prestazione, dall'utilizzo delle risorse disponibili, dalla gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle conseguenze non valutabili, per le quali il personale necessita di specifica preparazione tecnica professionale e di addestramento costante, secondo le modalità individuate dallo stesso Dipartimento;*
- *Considerato che il personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile deve possedere requisiti psicofisici ed attitudinali idonei allo svolgimento*

delle attività di istituto, individuati dallo stesso Dipartimento e per questo è sottoposto a visite di controllo sanitario preventive e periodiche;

- *Considerato che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile deve tutelare, in ragione dei compiti affidati, esigenze di riservatezza e di tutela dei dati attinenti alle attività espletate.*

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1 – Norme generali di tutela

1. Nelle aree in cui il personale, permanente e volontario, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ivi comprese le articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Dipartimento". svolge la propria attività di istituto, nonché negli edifici, strutture, infrastrutture di supporto, impianti fissi e mezzi dello stesso Dipartimento, le norme e le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

- a) la protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale operante, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;
- b) la protezione e tutela della sicurezza, commisurate al rischio effettivo, degli edifici, strutture, infrastrutture di supporto, impianti fissi, mezzi e attrezzature;
- c) la protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale operante in fase di formazione, addestramento, esercitazione, installazione, manutenzione, verifica, studio e ricerca;
- d) la continuità dei servizi finalizzati al soccorso pubblico, nonché la riservatezza del trattamento dei dati.

2. Fatto salvo il dovere di intervento degli appartenenti al Dipartimento anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di tutela della salute e sicurezza emanate dallo stesso Dipartimento in materia di formazione, addestramento, efficienza psicofisica, impiego dei dispositivi di protezione individuale e dei mezzi ed attrezzature, predisposte per lo specifico impiego. Gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti con l'adozione di uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: manuali addestrativi, procedure operative, corsi base, di qualificazione e di specializzazione, disposizioni interne, nonché manuali e libretti di uso e manutenzione e note informative redatti dalle ditte fornitrici.

3. Il personale, durante le operazioni di soccorso, ha l'obbligo di intervenire sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta, adottando le tecniche e le procedure ritenute più idonee ed applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e

di quanti sono presenti sullo scenario in relazione all'urgenza e gravità dell'attività da espletare;

4 Compatibilmente con gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, il vestiario, gli strumenti ed attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale ed i mezzi operativi del Dipartimento, possono essere disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale dello stesso Dipartimento, in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali accertamenti, il Dipartimento si può comunque avvalere della specifica competenza degli ordinari organi tecnici di controllo, anche privati.

5. Ferme restando le attuali disposizioni relative ai volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni di cui al d. lgs. 81/08 e s.m.i. saranno disciplinate da un decreto interministeriale di cui all'art. 3 comma 3 bis dello stesso decreto legislativo.

6. I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere comunicati in occasione della loro prima nomina e in caso di sostituzione all'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento.

Articolo 2 – Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro e formazione specifica.

1. La valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 lett. a) del d. lgs. 81/08 e s.m.i. e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi è effettuata dal datore di lavoro esclusivamente all'interno delle sedi ed infrastrutture di rispettiva competenza.

2. Salvo i casi in cui il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti, la valutazione dei rischi su vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Dipartimento è effettuata a livello centrale, con la redazione del capitolato, l'acquisto ed il collaudo del materiale stesso. Al datore di lavoro ed al dirigente spetta in ogni caso l'obbligo di formazione e di informazione sul corretto utilizzo, il controllo della conformità e della funzionalità, nonché l'accertamento dell'idoneità, qualora prevista, del personale abilitato all'uso ed alla conduzione degli automezzi, sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento.

3. Non costituiscono luoghi di lavoro, ai fini dell'applicazione del Titolo II del decreto 81/08 e s.m.i. le aree operative in cui il Dipartimento ha il dovere di intervenire per la pubblica incolumità e la tutela dei beni e dell'ambiente, i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. Sono pertanto escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi le attività in cui il personale opera al fine di assicurare il soccorso tecnico urgente. In tali circostanze il vigile del fuoco ha comunque l'obbligo di intervenire sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta, adottando le tecniche e le procedure ritenute più idonee ed applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la

protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario in relazione all'urgenza e gravità dell'attività da espletare.

4. Sono altresì escluse dalla valutazione dei rischi le attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale è chiamato a partecipare anche al di fuori delle sedi ed infrastrutture di pertinenza del Dipartimento. In tal caso le operazioni vengono condotte dopo la preventiva pianificazione delle attività e l'informazione del personale sulla natura dei rischi e sulle attività da compiere, sotto la direzione tecnica di un responsabile dell'attività operativa, designato dal datore di lavoro in qualità di dirigente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del d. lgs. 81/08 e s.m.i..

5. In occasione di interventi in cui si trovano a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento, il responsabile delle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, in qualità di direttore tecnico dei soccorsi, fatto salvo il dovere di indirizzo all'esecuzione ed al coordinamento di tutte le attività effettuate all'interno dell'area di soccorso tecnico, è esonerato da responsabilità connesse ad ogni tipo di adempimento previsto in materia di sicurezza sul lavoro, rimanendo gli stessi adempimenti in capo ai rispettivi datori di lavoro dei soggetti operanti.

6. Il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della formazione espletata o organizzata a livello centrale da parte delle competenti strutture del Dipartimento in occasione dei corsi di ingresso, di progressione in carriera e di aggiornamento, è formato per l'espletamento delle funzioni di dirigente, di preposto e di lavoratore, in tutte le sedi del territorio nazionale. La frequenza ed il superamento dei predetti corsi di formazione assicurano la piena capacità operativa del personale suddetto all'espletamento delle funzioni previste dal d. lgs. n. 217/05 in funzione della qualifica rivestita.

7. Ai fini della registrazione e del controllo degli obblighi formativi per il personale, ivi compresi quelli indicati dall'articolo 37, comma 14 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., il Corpo nazionale opera in conformità all'articolo 142 del d. lgs. 217/05 e si avvale del Libretto individuale della formazione, ovvero di apposite certificazioni a cura dei preposti alla formazione sulle attività formative o di addestramento sostenute dai lavoratori.

Articolo 3 - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

1. Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nel titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, come definita nel decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 30/12/2008, viene effettuata esclusivamente dal personale dell'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento.

2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi, nonché dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV del d. lgs. 81/08 e s.m.i., quelle attività effettuate, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni, in interventi di soccorso, che richiedano l'esecuzione anche di lavori di cui all'allegato X del d. lgs. 81/08 e s.m.i. Tutte le

attività vengono in ogni caso realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del d. lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 4 – Comunicazione ed accertamenti degli infortuni.

1. Ai fini dell'esclusione prevista dall'art. 1 punto 22 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si intende per personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tutto quello riportato nei d. lgs 13/10/2005 n. 217 e nel d. lgs. 18/3/2006 n. 39.
2. Fermo restando l'obbligo della comunicazione immediata degli infortuni sul lavoro all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 1124/65, la comunicazione immediata degli infortuni con prognosi che superano i trenta giorni e la segnalazione di malattie professionali devono pervenire all'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento, per gli accertamenti connessi all'applicazione delle specifiche norme di sicurezza e di salute.
3. Il Dipartimento raccoglie e registra, ai fini statistici ed informativi, gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, predisponendo una adeguata piattaforma informatica alla quale accederanno i datori di lavoro dello stesso Dipartimento.

Articolo 5 – Sorveglianza e primo soccorso sanitario

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro di cui all'articolo 1 del presente decreto le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D lgs. 3 agosto 2009 n. 106, designati a livello centrale e periferico. Nei casi in cui non è possibile far fronte alle esigenze del Medico Competente con i medici di cui sopra, è possibile conferire tale incarico ai Medici Incaricati del servizio sanitario nelle strutture e nelle sedi di servizio del Dipartimento con decreto ministeriale dell'ufficio sanitario dello stesso Dipartimento, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il comma 4 dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. non si applica per il ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medico-clinici, strumentali e di laboratorio relativi all'attività di sorveglianza sanitaria sia richiesta una specializzazione di cui il personale indicato al comma 1 non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta o da strutture sanitarie qualificate. Analogamente si provvede, sempre mediante convenzione, al conferimento dell'incarico di Medico Competente nei casi in cui non è possibile far fronte con i medici di cui al precedente comma 1.
4. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse

all'espletamento delle corrette mansioni, per gli aspetti disciplinati dal presente decreto, al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali, in relazione al settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli artt. 25 comma 1 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. Al personale in servizio presso il Dipartimento, ma non appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le norme per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al d. lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i., che prevede per il suddetto personale, occupato in lavorazioni e mansioni che espongono a rischi, la cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 25, comma 1, lettera c, dello stesso d. lgs. n. 81 e s.m.i.

5. Per gli adempimenti previsti dall'art. 41 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. la cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 25 comma 1 lettera c dello stesso decreto legislativo è integrata con il libretto sanitario e di rischio, previsto ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1984 n. 210,
6. Per le finalità previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso espletata, soddisfano, per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti richiesti dall'art. 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza.

ROB
V